

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 161/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1229]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

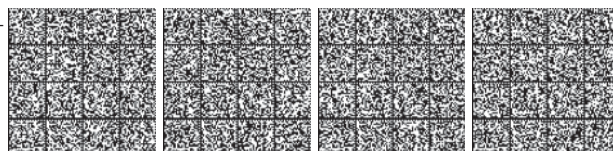
- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 della Commissione ⁽²⁾, del 28 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 ⁽³⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca ⁽⁴⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32013 R 0630**: Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).»
2. Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto quanto segue:
«I. nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, è aggiunto quanto segue:
«— Norvegia.»»
3. Il testo dei punti 27 (Regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione) e 58 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione) della parte 7.2 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60.⁽²⁾ GU L 179 del 29.6.2013, pag. 84.⁽³⁾ GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 630/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

